



CITTÀ DI CIRIÉ

Provincia di Torino

SETTORE SERVIZI TECNICI, DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Ordinanza n. 172 del 30/06/2022

OGGETTO: SICUREZZA PUBBLICA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE NOTTE BIANCA DI SABATO 2 LUGLIO 2022: DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITÀ ESERCENTI LA VENDITA AL DETTAGLIO E LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

3.3.2

IL SINDACO

PREMESSO che:

- L'Amministrazione Comunale, tramite l'Assessorato alle Attività Produttive in collaborazione con i commercianti in sede fissa della Città, favorisce e sostiene la realizzazione di iniziative che promuovano ed animino le attività commerciali cittadine;
- una delle attività a sostegno del commercio cittadino promossa da questa Amministrazione è, ormai da qualche anno, identificata nell'organizzazione della manifestazione "notte bianca" che, per l'anno 2022, avrà luogo nella serata di sabato 2 luglio;
- con Deliberazione n. 121 dell'8 giugno 2022 la Giunta Comunale ha approvato l'elenco delle manifestazioni rientranti nella festa popolare denominata "2022 E...STATE A CIRIÉ" di cui la manifestazione "Notte Bianca 2022" prevista per la giornata di sabato 2 luglio 2022, fa parte;

PRESO ATTO della necessità di porre in atto attente misure di sicurezza a salvaguardia dell'incolumità delle persone, in special modo in occasione di manifestazioni pubbliche con previsione di elevato afflusso di pubblico.

CONSIDERATO che:

- l'obiettivo primario è quello di consentire lo svolgimento della manifestazione in oggetto in un contesto complessivo che garantisca la massima sicurezza;
- l'utilizzo di oggetti idonei ad offendere così come di artifici pirotecnici e /o petardi in occasione di eventi con notevole afflusso di pubblico può creare grave pregiudizio all'incolumità delle persone;

RICHIAMATI:

- il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in particolare l'art. 54;
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);
- il *Regolamento recante norme e disposizioni per la tutela dell'inquinamento acustico* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 14 marzo 2016;

- la Deliberazione di Giunta Regionale 27 giugno 2012, n. 24-4049 “*Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b) della L.R. 25 ottobre 2000, n. 52*”;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- la Circolare Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/1991/2017/1 del 07 giugno 2017 (cd. “*Circolare Gabrielli*”), la Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile prot. 0011464 del 19 giugno 2017 (cd. “*Circolare Frattasi*”), la Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica prot. 0011991 del 20 luglio 2017 (cd. “*Circolare Giomi*”), la Direttiva del Gabinetto del Ministro dell’Interno prot. 11001/110 del 28 luglio 2017 (cd. “*Circolare Morcone*”) in materia di incolumità pubblica e sicurezza nelle manifestazioni pubbliche, la Circolare del Ministero dell’Interno, Gabinetto del Ministro n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 (cd. “*Circolare Piantedosi*”);

FATTO SALVO il rispetto delle condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell’orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie interessate.

ORDINA

che in occasione della manifestazione “Notte Bianca” in programma per la serata di **sabato 2 luglio 2022**:

1. L’orario di chiusura delle attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande **POSSA ESSERE FACOLTATIVAMENTE PROPRIOGATO SINO ALLE ORE 02:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO**, indipendentemente dagli orari abitualmente praticati e senza necessità di effettuare alcuna comunicazione al Comune;
2. **occupazioni nelle aree di Via Vittorio Emanuele II, Via Roma, Corso Martiri della Libertà (nei tratti porticati): esclusivamente** di fronte alle vetrine del proprio esercizio potranno essere posizionate attrezzature ed espositori staticamente sicuri, facilmente rimovibili ed in maniera tale da non ostacolare il transito pedonale ovvero da risultare di intralcio per i pedoni. **Dovrà essere lasciato libero un passaggio pedonale sgombro da qualsiasi struttura, ancorché facilmente rimovibile di ampiezza pari ad almeno la metà del portico; dovrà altresì essere garantito il libero accesso ad abitazioni, altri esercizi commerciali e passi carrai.**
3. gli esercizi posizionati nelle vie del centro storico non comprese al punto precedente, ancorché in possesso di regolare autorizzazione comunale al posizionamento di strutture all’esterno dei propri locali, dovranno **rimuovere ogni possibile ostacolo** che possa rappresentare un pericolo in caso di emergenza e, fra questi, anche tavoli, sedie, cavalletti pubblicitari, vasi e similari, fatte salve le deroghe di seguito indicate:
 - **Via San Ciriaco**, gli esercizi pubblici già in possesso di regolare autorizzazione comunale all’occupazione del suolo pubblico potranno mantenere il dehors, rispettando rigorosamente i limiti dimensionali dell’area concessa;
 - **Via Vittorio Emanuele II (sede stradale)**, tutte le attività già in possesso di regolare autorizzazione comunale all’occupazione del suolo pubblico potranno mantenerle nel rigoroso rispetto dei limiti dimensionali concessi; le attività non in possesso di autorizzazione potranno posizionare le strutture oggetto di occupazione solamente nell’area adiacente il proprio esercizio e non dovranno essere fonte di pericolo o d’intralcio per i pedoni;
 - **Via Matteotti**: le strutture esterne, ancorché autorizzate, dovranno essere posizionate nel tratto di strada prospiciente il proprio esercizio esclusivamente all’interno della delimitazione già attuata mediante paletti o fioriere, in modo tale da non essere fonte di pericolo o d’intralcio per i pedoni;
4. In tutti i casi è fatto divieto espresso di utilizzo di strutture non facilmente rimovibili e/o che offrono resistenza alla spinta del vento (es. ombrelloni o gazebo). Laddove tali strutture fossero già installate, le stesse dovranno essere rimosse fin dal pomeriggio del 2 luglio 2022.

5. Le occupazioni delle porzioni di suolo pubblico, aggiuntive a quelle eventualmente già autorizzate, descritte ai punti precedenti, effettuate esclusivamente con le modalità e gli orari citati nel presente provvedimento, sono da considerare esenti dal pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico.
6. Qualora se ne manifestasse la necessità per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, **TUTTE** le strutture mobili presenti sulla carreggiata stradale (per tutta la sua larghezza), o sui marciapiedi e sotto i portici dovranno essere **immediatamente rimosse** dietro semplice richiesta verbale degli Organi di Polizia.
7. Le aree di suolo pubblico occupate dagli esercenti per lo svolgimento delle attività dovranno essere lasciate pulite e sgombre da ogni rifiuto, a cura degli esercenti stessi, mediante conferimento negli appositi contenitori in dotazione all'attività commerciale, nel rispetto della raccolta differenziata. Ad eccezione di quelli previsti dal servizio di igiene urbana, **nessun contenitore aggiuntivo** potrà essere collocato **all'esterno** degli esercizi commerciali;
8. Particolare attenzione dovrà essere posta nella gestione dell'eventuale esposizione/asporto di generi alimentari, ponendo in essere tutte le precauzioni per evitare qualsiasi tipo di contaminazione eterna con gli alimenti. **È fatto divieto di somministrazione di alimenti e bevande agli esercenti il commercio al dettaglio od artigiani operanti nel settore alimentare nel caso in cui non abbiano proceduto alla previa presentazione della SCIA sanitaria all'ASL TO4 – S.S. Igiene Alimenti e Nutrizione.**
9. **NON SARÀ CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DI TRATTENIMENTI PUBBLICI NON ESPRESSAMENTE CONCORDATI CON L'ORGANIZZAZIONE DELLA SERATA E, PERTANTO, PRIVI DI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE;**
10. In occasione della manifestazione in oggetto, **dalle ore 20:00 fino alle ore 2:00 del giorno successivo in tutto il centro storico cittadino** interessato dall'evento, sono vietati:
 - a) **la somministrazione, la vendita per asporto e la cessione a qualsiasi titolo da parte di chiunque di bevande in contenitori di vetro ed in lattine, anche ove erogate da distributori automatici: i gestori di distributori automatici devono provvedere a ogni misura ed adempimento necessario per impedire l'erogazione;**
 - b) **a partire dalle ore 21:00 e fino al termine della manifestazione l'introduzione ed il consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro ed in lattine nonché il loro abbandono fuori dagli appositi contenitori;**
11. Negli spazi di cui al precedente comma 2 la somministrazione di bevande in bottiglie e lattine è consentito esclusivamente all'interno dei locali di esercizi pubblici, autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, ovvero in una superficie di pertinenza dell'esercizio stesso, delimitata e appositamente attrezzata, o ancora all'interno di altre strutture chiuse, anche temporanee, a tal fine previste nella pianificazione della manifestazione ed autorizzate alla somministrazione.
12. Gli esercenti le attività di cui al precedente comma 3 sono tenuti ad esporre all'ingresso del locale, in posizione ben visibile, un avviso di adeguate dimensioni, recante l'informativa all'utenza dei divieti disposti dal presente provvedimento;
13. Al di fuori di detti locali e strutture resta consentita, la somministrazione di bevande in contenitori di plastica leggera, carta o analoghi materiali e la vendita di prodotti in contenitori di vetro purché all'interno di sacchetti o imballi adeguatamente robusti per contenerne i frammenti in caso di rottura;
14. È vietata l'introduzione nelle aree di manifestazione di sostanze infiammabili, artifici pirotecnici e/o petardi in genere, bombolette spray ed oggetti potenzialmente atti ad offendere. L'utilizzo di fumi scenografici è consentito unicamente in corrispondenza degli allestimenti dedicati all'esibizione degli artisti;

AVVISA che

L'inottemperanza all'osservanza del presente provvedimento è punibile, oltre che con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta pari a € 50,00, anche con l'eventuale rimozione e sequestro del materiale oggetto di sanzione e la conseguente applicazione dell'art. 650 C.P..

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale del Comune di Cirié sono incaricate di vigilare sull'esecuzione del presente provvedimento.

Avverso la presente Ordinanza sono ammessi alternativamente ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Costa, Istruttore Direttivo Amministrativo del Servizio "Servizi alle Imprese/SUAP" di questo Ente.

Il presente provvedimento verrà trasmesso, per opportuna conoscenza a:

- Prefettura di Torino;
- Questura di Torino;
- Comando Compagnia Carabinieri di Venaria Reale;
- Tenenza dei Carabinieri di Cirié;
- Comando del Corpo di Polizia Locale di Cirié.

Dei contenuti della presente Ordinanza sarà data notizia attraverso gli organi di informazione e mediante pubblicazione sul sito internet e all'Albo Pretorio del Comune di Cirié.

il Sindaco
LOREDANA DEVIETTI GOGGIA / ArubaPEC
S.p.A.